

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1086

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVINO, VITI, MASINI

Norme per l'edilizia scolastica

Presentata il 24 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — In occasione della conversione in legge del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, recante disposizioni urgenti in tema di edilizia scolastica, la Camera approvò l'ordine del giorno n. 9/3251/2 che impegnava il Governo ad impostare i programmi di edilizia scolastica assicurando la coincidenza tra gli assetti del servizio e del territorio.

Il metodo della programmazione è, infatti, prioritario in un campo che, investito da nuovi ed urgenti problemi di ordine pedagogico, economico, edilizio, amministrativo e tecnologico, sempre più richiede d'essere modulato come « omnicomprensivo » di molteplici strutture (aule speciali, laboratori, biblioteche, palestre) e come piattaforma di molteplici opportunità ed esigenze (di aggregazione, d'iniziativa sociale e culturale).

Questo metodo, quindi, è correlato alla convinzione che la scuola debba essere momento strategico di un più ampio sistema di infrastrutture sociali, elemento essenziale del sistema integrato città-territorio, fattore primario per la qualità della vita nella comunità.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione, tende a qualificarsi per due contenuti essenziali:

la proposta di un metodo di programmazione ispirato a questa « logica »;

l'individuazione di una procedura capace di contemperare esigenze di razionalizzazione, di riduzione dei costi e dei tempi, nel « concerto » Governo-regione per il raccordo tra assetto delle istituzioni scolastiche (di competenza del pri-

mo) e quello del territorio (che spetta alle seconde).

Con questi obiettivi, l'articolo 1 prevede l'attuazione della programmazione nazionale verso tre principali obiettivi: 1) colmare il fabbisogno di edifici scolastici con priorità stabilite in riferimento alla media nazionale; 2) adeguare gli edifici alle norme di sicurezza ed agibilità; 3) consentire interventi di manutenzione, anche straordinaria.

Gli articoli 2 e 3 tendono rispettivamente ad assicurare l'uniformità dei criteri tecnici ed a costituire un Ufficio centrale per l'edilizia scolastica, con funzione di coordinamento, programmazione e sostegno.

Le procedure della programmazione (articoli 4, 5 e 6) sono ispirate essenzialmente a due principi:

A) trasparenza degli adempimenti con particolare riguardo alla tassativa individuazione dei tempi e dei costi delle realizzazioni;

B) precisi livelli di responsabilità e rinnovati compiti delle regioni e delle amministrazioni locali.

Tali articoli fissano per il Ministero della pubblica istruzione, per le regioni e per gli enti locali, tempi e criteri certi per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Per il Ministero della pubblica istruzione tali adempimenti riguardano: l'approvazione, in applicazione del piano sessennale per i servizi scolastici, del programma triennale di edilizia scolastica, la contestuale assegnazione alle regioni dei fondi disponibili, la successiva dichiarazione di conformità dei programmi regionali rispetto agli obiettivi della legge e dei piani e programmi nazionali.

Per le regioni gli adempimenti riguardano il riparto dei fondi tra gli enti destinatari e la deliberazione dello schema di programma regionale per l'edilizia scolastica.

Per gli enti locali gli adempimenti riguardano proposte-base (corredate dai progetti esecutivi) delle opere da realizzare.

Sono altresì previsti poteri di « sostituzione » per assicurare il puntuale rispetto dei tempi ed una « graduatoria di riserva » per la concreta attuazione della procedura di revoca del finanziamento.

Le procedure amministrative (articolo 6) e le « disposizioni particolari » (articolo 7) sono destinate a fornire un quadro di riferimento all'azione degli enti obbligati, sempre allo scopo di assicurare tassatività di tempi e trasparenza al procedimento amministrativo.

Sono infatti proprio le inadempienze, i ritardi ed i conseguenti aumenti dei costi che vanificano la programmazione e danneggiano il « pubblico interesse ».

A questo fine sono previste le seguenti procedure:

a) revoca automatica del finanziamento in caso di mora superiore ai tre mesi rispetto ai termini prefissati;

b) progressività delle penali nei casi di ritardi nell'esecuzione;

c) l'approvazione esecutiva dei progetti che di per sé vale quale variante degli strumenti urbanistici e dichiarazione di urgenza;

d) l'introduzione delle « conferenze di servizi » per l'acquisizione simultanea delle autorizzazioni amministrative necessarie.

Gli articoli 10 e 11 dettano norme transitorie per il trasferimento degli immobili e degli oneri conseguenti.

Quanto alle norme di copertura finanziaria, essendo scopo dichiarato della presente proposta quello di razionalizzare le procedure, essa si limita a prevedere un apposito intervento nella legge finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e criteri di programmazione).

1. I programmi di edilizia scolastica devono assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture scolastiche fra le diverse aree del paese e nei vari ordini di scuole, nonché il loro costante adeguamento alla dinamica dei processi formativi culturali e sociali. Essi sono correlati ai piani sessennali dei servizi scolastici.

2. Obiettivo immediato dei programmi è il soddisfacimento del fabbisogno di aule con la prioritaria riduzione, entro la media nazionale, dell'indice di carenza in ciascuna regione.

3. L'indice di carenza di cui al comma 2 è calcolato a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, rapportando il numero delle aule appositamente costruite al fabbisogno di ciascun ordine di scuola.

4. Una quota delle risorse annualmente disponibili è riservata, nell'ordine, per:

a) l'adeguamento degli edifici alle norme di sicurezza, d'igiene e di agibilità;

b) l'eliminazione delle barriere architettoniche;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) il completamento delle opere iniziate in base a precedenti programmi.

ART. 2.

(Norme tecniche).

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, emana, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme tecniche generali in materia di edilizia scolastica, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservare nella costruzione di istituti scolastici e di impianti sportivi di base, con riferimento alle innovazioni didattiche determinate dai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi di studio.

2. Le norme di cui al comma 1 fissano gli *standard* costruttivi relativamente alle caratteristiche delle aree metropolitane, urbane e periferiche di insediamento delle scuole.

3. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dall'approvazione delle norme di cui al comma 1, possono approvare norme tecniche relative alle specifiche caratteristiche dei territori di propria competenza, prevedendo indici anche diversificati per centri storici, aree metropolitane, aree extraurbane.

4. Con la medesima procedura prevista dal comma 1, possono essere concesse deroghe, dagli enti locali interessati, ai limiti ed alle condizioni contenute nelle norme tecniche nazionali e regionali e in relazione a particolari situazioni ambientali e socio-educative che, con il parere favorevole della regione, siano rappresentate all'Ufficio centrale per l'edilizia scolastica (UCES), di cui all'articolo 3.

5. Le norme tecniche sono emanate sulla base degli studi, ricerche e sperimentazioni svolti a cura dell'UCES. Fino all'entrata in funzione dell'UCES restano in vigore le norme attuali.

ART. 3.

(Ufficio centrale per l'edilizia scolastica e fondo per l'edilizia scolastica).

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione l'Ufficio centrale per l'edilizia scolastica (UCES),

dotato in via iniziale di personale già dipendente dalla pubblica amministrazione, con i seguenti compiti:

a) realizzare l'osservatorio permanente per l'edilizia scolastica, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti e istituzioni interessati. L'osservatorio svolge funzioni di indagine e di analisi del fabbisogno nel campo dell'edilizia scolastica e di consulenza, a richiesta, dei soggetti interessati o competenti per l'edilizia scolastica:

b) realizzare l'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, articolata per comuni, province, regioni, avvalendosi dell'ufficio statistico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. La metodologia e le modalità di rilevazione sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere dell'osservatorio permanente di cui alla lettera a);

c) assicurare l'attività istruttoria per la predisposizione del programma nazionale e per la ripartizione e assegnazione dei relativi fondi alle regioni;

d) esprimere pareri e consulenze sulle materie di cui alla presente legge;

e) determinare le eventuali revisioni dei prezzi per la comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 6;

f) concorrere, anche mediante apposite convenzioni ed offrendo specifica consulenza agli enti obbligati, alla ricerca sulla tipologia, sulle tecnologie costruttive e sulle tecniche gestionali finalizzate alla maggiore economia di gestione, alla migliore agibilità degli impianti, all'adeguato impatto ambientale, al coerente inserimento nei sistemi urbani, all'integrazione fra scuola e territorio e tra i vari complessi scolastici.

2. L'UCES è dotato di un apposito fondo per far fronte alle esigenze organizzative individuate dalla programmazione e ritenute necessarie per la compiuta realizzazione dei suoi compiti. In assenza dei finanziamenti di cui all'articolo 9, l'UCES dispone del predetto fondo per eventuali as-

segnazioni a carico dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Diversamente non può provvedere ai sensi della lettera f) del comma 1.

ART. 4.

(Programmazione).

1. La programmazione nazionale dell'edilizia scolastica è elaborata nel rispetto del piano sessennale dei servizi scolastici di cui al comma 2 ed è attuata per programmi triennali, secondo i criteri e le modalità definite negli articoli 5 e 6.

2. Il piano scolastico sessennale è reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. A tal fine, il Governo trasmette al Parlamento lo schema di decreto per il parere da esprimersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. La istituzione di nuove sedi scolastiche, anche in forma di sezioni staccate, così come la soppressione, l'accorpamento o la fusione di presidenze o istituti esistenti, sono disposti in armonia con le indicazioni del piano sessennale di cui al comma 2.

ART. 5.

(Procedure della programmazione).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, entro due mesi dalla pubblicazione del piano scolastico sessennale di cui all'articolo 4, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto applicativo dei criteri di cui all'articolo 1 e in riferimento a ciascuno

degli esercizi finanziari del triennio, il fondo per l'edilizia scolastica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il decreto di ripartizione specifica altresì:

a) i costi indicativi per aula, compresi i servizi, i laboratori e gli arredi, calcolati in base ai prezzi medi rilevati in ciascuna regione;

b) i tempi massimi per la realizzazione delle opere;

c) il fondo per la progettazione delle opere, con distinto riferimento alla graduatoria di riserva di cui alla lettera b) del comma 4;

d) il fondo per l'UCES di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Ciascuna regione, entro e non oltre sessanta giorni dal decreto ministeriale di cui al comma 1, delibera la ripartizione tra gli enti destinatari delle risorse ad essa assegnate, sulla base delle risultanze statistiche e in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 1.

3. L'ente locale destinatario del finanziamento, entro e non oltre gli otto mesi successivi, approva e trasmette alla regione le progettazioni esecutive delle opere da realizzare, specificando tutti gli elementi necessari alla redazione definitiva del programma regionale. Se la proposta dell'ente non è approvata entro i termini prescritti, essa è esclusa dal programma regionale in elaborazione e, se successivamente approvata, è inserita nel successivo programma regionale.

4. Le regioni, acquisite le proposte degli enti interessati, deliberano, entro e non oltre il mese successivo, il programma triennale regionale per l'edilizia scolastica e lo notificano, entro dieci giorni, all'UCES, all'ente obbligato, alla Cassa depositi e prestiti e al Ministro del tesoro. Il programma regionale:

a) indica le opere da realizzare da parte di ciascun ente, specificando la tipologia dell'intervento, l'importo complessivo per ciascuna opera, nonché i tempi di realizzazione e le quote finanziarie an-

nuali occorrenti al completamento dell'intervento stesso;

b) individua, nella misura assegnata dal decreto ministeriale di riparto, una graduatoria di riserva, redatta con le medesime specificazioni e nelle stesse dimensioni quantitative di cui alla lettera *a*).

5. La notifica di cui al comma 4:

a) equivale all'autorizzazione per iniziare la realizzazione delle opere da parte degli enti locali;

b) determina il rilascio del parere di conformità da parte dell'UCES alla Cassa depositi e prestiti e al Ministro del tesoro;

c) attiva automaticamente le procedure a favore degli enti locali interessati da parte della Cassa depositi e prestiti se trattasi di mutuo, o del Ministero del tesoro, se trattasi di finanziamento.

6. Nel caso la regione ometta di compiere gli adempimenti di propria competenza, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, assegna alla regione un termine ulteriore di trenta giorni, trascorsi i quali provvede in via sostitutiva entro i successivi trenta giorni.

7. Nel caso in cui l'ente competente non conferisca l'incarico per le progettazioni entro due mesi dalla ripartizione di cui al comma 2, la regione assegna all'ente un termine ulteriore di trenta giorni, trascorsi i quali provvede in via sostitutiva, entro i successivi trenta giorni.

8. Se l'espletamento di una delle fasi di realizzazione dell'opera dovesse risultare ritardato di oltre quattro mesi rispetto ai tempi previsti ed indicati ai sensi della lettera *a*) del comma 4, la regione sollecita l'ente locale ad accelerare la realizzazione dell'opera stessa. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data della sollecitazione, la regione provvede, in via surrogatoria, a riportare i lavori nei tempi previsti.

9. Le opere sono progettate e realizzate dagli enti locali in attuazione delle competenze di cui all'articolo 8 e con le procedure indicate dagli articoli 6 e 7.

ART. 6.

(Procedure amministrative).

1. Gli enti locali obbligati, entro tre mesi dalla data della notifica di cui al comma 4 dell'articolo 5, provvedono all'appalto delle opere incluse nel programma e comunicano alla regione ed all'UCES l'avvenuto affidamento dei lavori, specificando la data prevista per la consegna delle opere ultimate. La suddetta comunicazione è altresì trasmessa al nucleo ispettivo di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1988, n. 878.

2. Il finanziamento si intende automaticamente revocato nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1. Eccezionalmente, tali termini possono essere prorogati di altri tre mesi e, nel caso di particolari e documentate difficoltà per l'acquisizione delle aree, per ulteriori tre mesi. Le risorse revocate sono immediatamente destinate alla prima opera della graduatoria di riserva di cui alla lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 5, il cui costo sia maggiormente approssimato.

3. Il Ministero del tesoro o la Cassa depositi e prestiti, visto il parere di conformità di cui alla lettera *b)* del comma 5 dell'articolo 5, entro e non oltre i primi tre mesi di ciascun anno e nei limiti fissati per ciascuna regione dal decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 5, erogano agli enti obbligati le somme attribuite dai programmi regionali con le deliberazioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, anche con riferimento al fondo per la progettazione delle opere incluse nella graduatoria di riserva, integrandole, tempestivamente, con le eventuali revisioni dei prezzi determinate e comunicate dall'UCES. Le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale impegnano gli stanziamenti in corrispondenza con le suddette scadenze temporali.

4. Anche nel caso dell'esclusione temporanea prevista dal comma 3 dell'articolo 5, il Ministro del tesoro o la Cassa depositi e prestiti, in previsione del programma successivo e all'atto della comu-

nicazione del programma regionale, erogano comunque le somme relative alla specifica progettazione.

5. Ciascun ente obbligato provvede alla liquidazione:

a) delle parcelle professionali, anche se da integrare per la direzione dei lavori al completamento dell'opera, in coincidenza con l'acquisizione del fondo per la progettazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5;

b) dell'indennizzo per le aree eventualmente da acquisire, in coincidenza con l'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1;

c) degli stati di avanzamento e delle spese certificati, con cadenza quadrimestrale, dagli uffici tecnici degli enti interessati.

ART. 7.

(Disposizioni particolari).

1. In sede di progettazione devono essere specificati i tempi di realizzazione dell'opera. A tale riguardo, nel contratto d'appalto sono previste penali progressive in caso di mancato rispetto dei termini di consegna. L'incidenza dei costi della progettazione è calcolata sul costo originariamente previsto nel programma regionale. Analogamente si dispone per la direzione dei lavori, la cui retribuzione, rispetto alle vigenti parcelle professionali, è diminuita del 20 per cento ove non siano rispettati i tempi previsti dal progetto.

2. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, ai cui componenti compete, a carico dei bilanci regionali, l'erogazione del gettone di presenza previsto per i membri delle commissioni regionali di controllo sugli atti degli enti locali, possono articolarsi in sottocommissioni a ciascuna delle quali è assegnato un numero di progetti non inferiore a quaranta. Esse sono comunque tenute a programmare i propri lavori per consentire l'esame e le delibera-

zioni relativi ad almeno due progetti per ogni seduta.

3. L'approvazione esecutiva dei progetti equivale a variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché a dichiarazione di urgenza e di indifferibilità per l'espropriazione e l'occupazione dei suoli.

4. L'ente obbligato, al fine di acquisire le autorizzazioni previste e gli atti di assenso necessari, comunque denominati, procede ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 42, e dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 8.

(Competenze).

1. Alla realizzazione, all'adeguamento ed alla manutenzione degli edifici scolastici assegnati in competenza dall'articolo 14, comma 1, lettera *i*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono, con decorrenza 1° gennaio 1993:

a) i comuni e i loro consorzi per gli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per gli edifici da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore di ogni tipo e indirizzo, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie di belle arti, i convitti e le istituzioni educative statali.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono delegare ai competenti consigli d'istituto l'amministrazione dei fondi per la manutenzione, anche straordinaria, degli edifici di cui trattasi, cui essi possono provvedere, se dotati della necessaria competenza tecnica, anche mediante ricorso alla gestione in economia.

3. Nelle more di attuazione delle procedure di cui agli articoli 10 e 11, le province ed i comuni stipulano convenzioni per la compiuta utilizzazione del patrimonio edilizio di rispettiva proprietà e del personale tecnico e ausiliario da essi dipendente presso le scuole interessate. Per la

durata della convenzione gli oneri per gli edifici sono a carico dell'ente ricevente, mentre quelli per il personale restano a carico dell'ente di provenienza. Sono escluse nuove realizzazioni in tutti i casi nei quali dette convenzioni possono assicurare la disponibilità degli edifici occorrenti. La Cassa depositi e prestiti approva ed eroga i mutui sulla base delle suddette convenzioni, anche indipendentemente dal titolo di proprietà.

ART. 9.

(Finanziamento).

1. Al finanziamento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come stabilito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ART. 10.

(Trasferimento ed utilizzazione degli immobili).

1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), sono trasferiti in uso gratuito, con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che assumono gli oneri di amministrazione ordinaria e straordinaria. I relativi rapporti saranno disciplinati da apposita convenzione.

2. Gli immobili di proprietà di istituzioni scolastiche o di convitti sono trasferiti alle province.

3. Gli immobili non ancora ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, da destinare a sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), sono trasferiti alle province dopo che sia stato approvato il collaudo e siano state rimborsate dall'ente appaltante tutte le spese sostenute e non coperte da contributi. Nel caso in cui, nelle more del completamento delle opere, i comuni abbiano destinato, in via provvisoria, un immobile a sede di scuola supe-

riore, tale destinazione resta ferma e l'immobile è concesso in uso gratuito alla provincia fino alla consegna del nuovo edificio.

4. Le province subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi riguardanti gli immobili trasferiti, ivi compresi quelli connessi ad eventuali mutui stipulati per la costruzione.

5. Le province subentrano a tutti gli effetti, nei contratti di locazione degli immobili di proprietà privata, utilizzati dal comune o dallo Stato quale sede di istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*).

6. Gli immobili sui quali sussiste un vincolo di interesse storico-artistico, utilizzati come sede di istituzione scolastica, non sono soggetti a trasferimento e sono concessi in uso all'ente locale competente a provvedere alla fornitura dell'edificio, sino a quando permane l'utilizzazione scolastica cui siano destinati alla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione, ai sensi della legge 11 luglio 1986, n. 390.

7. Il vincolo di destinazione degli immobili di proprietà pubblica ad uso scolastico permane anche nel caso in cui essi siano idonei a soddisfare esigenze di un ente locale diverso da quello proprietario e siano utilizzati sulla base della programmazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 5 settembre 1988, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1988, n. 464. Qualora siano venute meno le motivazioni per mantenere il vincolo di destinazione scolastica per un edificio, tale vincolo può essere revocato dall'ente proprietario d'intesa con l'altro ente territorialmente competente per gli altri ordini di scuola e con il provveditore agli studi.

8. Gli edifici ad uso scolastico che, ai sensi dal presente articolo, vengono trasferiti ad altro ente, sono restituiti in proprietà all'ente originariamente titolare, nel caso in cui cessi la destinazione scolastica, anche con riguardo alle esigenze di cui al comma 7. Tale trasferimento avviene su richiesta dell'ente originariamente titolare

e secondo le disposizioni contenute nel comma 4.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a partire dal 1° gennaio del secondo anno finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Gli uffici dei registri immobiliari effettuano le trascrizioni relative alle variazioni di proprietà e ai trasferimenti degli edifici scolastici previsti dal presente articolo, sulla base delle relative deliberazioni dei consigli comunali e provinciali, connessi ai trasferimenti che avvengono a qualsiasi titolo.

ART. 11.

(Trasferimento degli oneri).

1. Il trasferimento degli oneri dall'ente che, in base a disposizioni legislative, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'articolo 8, avviene secondo le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da emanare entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello stabilito dall'articolo 10, comma 9, sono determinati gli oneri di parte corrente comunque sostenuti, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune nell'anno finanziario precedente per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza spetta alle province ai sensi dell'articolo 8, previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuarsi sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello stabilito dall'articolo 10, comma 9, sono determinati gli oneri comunque sostenuti, esclusi quelli relativi a interventi di manutenzione straordinaria,

dallo Stato e, nel caso in cui siano proprietari dell'immobile, dalle istituzioni scolastiche, per il funzionamento degli edifici scolastici, per provvedere ai quali sono competenti le province ai sensi dell'articolo 8.

4. In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3, si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province.

5. Le somme corrispondenti agli oneri sostenuti dai comuni, come determinate ai sensi del comma 2, sono portate ad incremento dei trasferimenti statali a favore delle province, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, saranno stabiliti i criteri da adottare per l'incremento annuo dell'ammontare complessivo delle somme trasferite.